

**CONSIGLIO TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E  
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BARI E B.A.T.**

**ATTENZIONE**

**Il DPR 7 agosto 2012 , n. 137, ha disciplinato la riforma degli ordinamenti professionali ed il CNPI ha adottato i seguenti Regolamenti e Direttive:**

- **Tirocinio** (ex praticantato)
- **Norme di Deontologia**
- **Consiglio di Disciplina**
- **Procedimento Disciplinare**
- **Formazione Continua**

**Prestare particolare attenzione agli obblighi deontologici derivanti dal Regolamento della Formazione Continua: leggere gli adempimenti del Professionista** (astenersi dal formulare quesiti).

**SINTESI DEGLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO  
DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

**A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Perito Industriale / Perito industriale laureato deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 C.F.P., con un minimo di 15 / anno.** L'iscritto deve acquisire 3 CFP / anno in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia previdenziale e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine dei Periti Industriali Periti Industriali laureati.

**L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione.** La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese in funzione di quanto riportato nella documentazione, ovvero autocertificazione, prodotta dal perito industriale ed in riferimento al numero massimo. L'esenzione temporale può essere concessa per:

- gravidanza e/o maternità;
  - grave malattia e/o intervento chirurgico;
  - interruzione dell'attività professionale per almeno quattro mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.
- L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per motivi diversi da quelli sopra indicati. L'organismo territoriale dell'ordine competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.

**Per i nuovi iscritti all'albo** l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

**Il non esercizio della professione**, autocertificato dall'Iscritto, viene autorizzato e comporta la riduzione dei crediti da conseguire. **Il numero dei crediti non può comunque essere inferiore a 8/anno.**

**Il professionista al compimento del 65° anno di età**, può chiedere l'esonero dall'obbligo di formazione continua.

**E' obbligo del professionista presentare all'Organismo Territoriale dell'Ordine, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell'evento di formazione.**

**LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA IN COPIA CONFORME.**

**TABELLA - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI - CFP**

<b>ATTIVITA' FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO</b>	<b>ORE / CFP</b>
Incontri tecnici, seminari e convegni	Per ogni h / 1 CFP; max 3 CFP per una sessione di 3h (antimeridiana o pomeridiana); min. 6 h (intera giornata) max 5 CFP.
Corsi di formazione; se certificati e con esame finale.	100 h / 25 CFP; da 101 a 200 h / fino a 35 CFP; oltre 200 h / fino 50 CFP. CFP maggiorato da 1 a 3.
Formazione abilitante.	Per ogni h / 1 CFP, fino a un max 40 CFP per anno.
Docenza, coordinamento e/o tutoraggio di attività formative.	Min 1 h / max 3 CFP, fino a un max 10 CFP per anno.
Attività di relatore in convegni accreditati e/o accreditabili.	Fino a 3 CFP per evento, max 10 CFP per anno.
Redazione e pubblicazione di libri inerenti contenuti professionali.	Max 25 CFP per anno.
Partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: Consiglio Nazionale, Consigli Territoriali dell'Ordine, Consigli di disciplina, gruppi di lavoro e commissioni di studio, ecc.	Fino a 3 CFP per incarico, max 6 CFP per anno.
Partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione.	Fino a 5 crediti annui.
Formazione svolta a favore di praticanti, anche universitari, inerenti i contenuti professionali.	Fino a 10 crediti annui per un periodo non inferiore a sei mesi di formazione
Pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico-scientifico strettamente inerenti l'ambito professionale.	Fino a 10 crediti annui.
Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione professionale.	Fino a 5 crediti annui.
Attività di Formazione in servizio.	I crediti verranno riconosciuti sulla base dei criteri generali precedenti.
Formazione acquisita all'estero.	Potranno essere riconosciuti crediti.
Superamento di esami universitari.	L'attribuzione di crediti è demandata ad apposite convenzioni.

I crediti formativi professionali saranno attribuiti dal Consiglio del Collegio Territoriale Organizzatore dell'evento formativo o di aggiornamento sulla base dei criteri generali stabiliti dal Regolamento e dalla relativa Direttiva.